

nare ha giudicato in un altro senso, del tutto contrario?

Io domando quale prestigio potrà avere l'una e l'altra sentenza, quando queste saranno contraddittorie fra loro.

Nell'insieme però, eccetto qualche modificazione, io dichiaro che sono disposto a votare il disegno di legge, augurandomi che però non si perda di vista il precipuo compito nostro, quello cioè di dare alla magistratura maggiori e migliori conforti, che non siano quelli, che vengono dalle guarentigie e dalla disciplina, che sono oggetto di questo progetto di legge.

Solamente quando noi avremo attratto verso la magistratura i migliori elementi e li avremo confortati del maggior sussidio morale ed economico, noi avremo una magistratura, che risponderà degnamente all'alta funzione, a cui è destinata. (*Bene! Bravo!*)

Chiusura della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Guarentigie e disciplina della magistratura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge che l'onorevole guardasigilli ha sottoposto all'approvazione della Camera, più che a stabilire norme per la disciplina della magistratura, nel significato ordinario della parola, intende, come bene osserva la Commissione parlamentare nella sua relazione, a regolare, in maniera più rigida e più sicura, la buona amministrazione della giustizia. E per questo, che è problema fondamentale di ogni Stato libero, io non posso non approvare, pienamente e incondizionatamente, quasi tutte le norme contenute nel disegno di legge da quelle sui casi di dispensa dall'impiego a quelle eccessivamente minute, forse, ma non mai superflue, circa alcuni speciali doveri dei magistrati; disposizioni che, integrate e sanzionate da una serie efficace e razionale di pene disciplinari, con l'opportuna e sapiente organizzazione di giudizi e giurisdizioni speciali, valgono a costituire quella

« disciplina di ferro », di cui, fin dalle discussioni parlamentari dell'aprile scorso, l'onorevole guardasigilli affermava il principio, e che è veramente garanzia prima del retto funzionamento di questo così alto e importante istituto, su cui riposa in gran parte la compagine e la tranquillità degli Stati.

Ma io credo che sulla via di codesta disciplina di ferro si vada un po' troppo oltre, quando si propone, con l'articolo 3 del progetto, l'incompatibilità per i magistrati di appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado e i loro affini di primo grado, esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

So di andare contro corrente; ma reputo doveroso per ognuno di noi sottoporre al giudizio dell'Assemblea i dubbi e le difficoltà che incontriamo nella discussione delle leggi.

E perchè il mio pensiero non sia frainteso, dichiaro fin da principio che io non sono contrario ad ammettere la parentela o affinità fra il magistrato e un avvocato del luogo come motivo di incompatibilità di sede; ma credo soltanto che non si debba creare per tale motivo un'incompatibilità di diritto, da dichiararsi *ipso iure* e in linea generale, come si fa con l'articolo 3 del disegno di legge, sibbene una incompatibilità di fatto, fondata su circostanze accertate, non limitata ai soli gradi più stretti di parentela e di affinità, e da comprendersi, come le altre, nella disposizione dell'articolo 4.

La disposizione dell'articolo 3, pur così limitata ai vincoli più stretti di parentela e di affinità, mentre per una parte non trova l'imprevedibile suo fondamento razionale, non dico nell'ordinario contenuto e significato delle norme di disciplina, ma nè anche in quello che è e deve essere criterio direttivo nel dettare le norme per la buona amministrazione della giustizia, per l'altra non risponde alle vere e concrete esigenze della pratica.

L'articolo 3, infatti, secondo le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli e della Commissione parlamentare, non ha altro fondamento che questo: diradare la nube di preoccupazioni, di diffidenze e di sospetti che per gli eventuali vincoli di parentela o di affinità fra i magistrati e gli avvocati, si creano e si radicano nel nostro popolo.